

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente a firma unica DETERMINAZIONE

Num. 16604 del 23/10/2017 BOLOGNA

Proposta: DPG/2017/17246 del 23/10/2017

Struttura proponente: SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI
E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA SCHEDA TECNICA DEI SOTTOPRODOTTI "POLVERI
E IMPASTI DA CERAMICA CRUDA; POLVERI DA CERAMICA COTTA; FORMATI
(INTEGRI O FRAMMENTI) CERAMICI CRUDI; FORMATI (INTEGRI O
FRAMMENTI) CERAMICI COTTI"

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI,
BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI

Firmatario: CRISTINA GOVONI in qualità di Responsabile di servizio

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)";
- il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 "Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti";
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 3 maggio 2016, n. 67 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) (Proposta della Giunta regionale in data 8 gennaio 2016, n. 1)";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2260 del 2016 "Istituzione dell'Elenco regionale dei sottoprodotti";
- la determinazione 5 luglio 2016, n. 10718 "Istituzione coordinamento permanente con le associazioni di categoria finalizzato alla individuazione da parte delle imprese dei sottoprodotti di cui all'articolo 184 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel rispetto della normativa di settore, previsto all'art. 3 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16";

Premesso che:

- la direttiva europea 2008/98/CE, all'articolo 5, stabilisce le condizioni da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti;
- la normativa italiana di recepimento, all'articolo 184- bis del d.lgs. 152/2006, qualifica come sottoprodotto e non rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
 - b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
 - c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 - d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;
- l'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 16/2015 prevede che entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore la Regione attivi un coordinamento permanente con le associazioni di categoria finalizzato alla individuazione da parte delle imprese dei sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006, nel rispetto della normativa di settore al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti di cui all'art. 1, comma 6;
 - il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 67 del 3 maggio 2016, ai fini della prevenzione della produzione di particolari tipologie di rifiuti speciali prevede la possibilità di istituire un tavolo di lavoro, costituito dai maggiori portatori di interesse, per l'identificazione di sottoprodotti e lo studio delle condizioni che ne agevolano l'utilizzo;

Dato atto che:

- con determinazione n. 10718/2016 è stato costituito il Coordinamento permanente sottoprodotti (di seguito, Coordinamento) formato da rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, di ARPAE Emilia-Romagna, del Tavolo Regionale dell'Imprenditoria, di Confindustria Emilia-Romagna e di Coldiretti Emilia Romagna;
- il Coordinamento ha ricevuto il mandato di definire buone pratiche tecniche e gestionali che, nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare dell'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006, possano consentire di individuare, caso per

caso, da parte delle imprese, determinati sottoprodotti nell'ambito dei diversi cicli produttivi;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 2260 del 2016, con la quale è stato istituito l'Elenco regionale dei sottoprodotti presso la Regione Emilia-Romagna; è stato dato mandato al Responsabile del Servizio giuridico dell'ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali di formalizzare con determina le caratteristiche dei processi produttivi e dei sottoprodotti da essi derivanti per le filiere individuate nell'ambito del Coordinamento; è stato disposto che le imprese regionali possano richiedere l'iscrizione all'Elenco nei casi in cui il proprio processo produttivo e le sostanze o oggetti da esso derivanti rispettino le caratteristiche individuate con la sopra citata determina e sussistano i requisiti ai sensi della normativa vigente per la qualifica di tali sostanze e/o oggetti come sottoprodotti;

Considerato che:

- il Coordinamento ha analizzato il processo produttivo di produzione delle ceramiche da cui derivano i residui consistenti in: polveri e impasti ceramica cruda; polveri da ceramica cotta; formati (integri o frammenti) ceramici crudi e formati (integri o frammenti) ceramici cotti;
- nell'ambito di tale Coordinamento sono state valutate e condivise le caratteristiche tecniche e gestionali che consentono di qualificare tali residui della produzione ceramica come sottoprodotti nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006;
- come risulta dal verbale, agli atti del Servizio Giuridico dell'Ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali, la valutazione delle tempistiche di deposito è stata rimandata alla effettuazione di specifico sopralluogo presso le aziende produttrici di tali residui;

Ritenuto, quindi, di:

- approvare la scheda in cui sono riportare le caratteristiche dei residui della produzione ceramica e del processo produttivo da cui tali sostanze provengono, allegato "Scheda relativa ai sottoprodotti denominati "Polveri e impasti da ceramica cruda, polveri da ceramica cotta, formati (integri o frammenti) ceramici crudi, formati (integri o frammenti) ceramici cotti" - Processo produttivo n. 6", parte integrante della presente determinazione;

- disporre che le imprese che producono i residui da produzione ceramica derivanti dal processo produttivo avente le caratteristiche indicate nella scheda sopra indicata possano richiedere l'iscrizione nell'"Elenco regionale dei sottoprodotti" nel rispetto delle ulteriori condizioni stabilite dalla deliberazione di Giunta n. 2260 del 2016 per tale iscrizione;

Dato atto del parere allegato;

d e t e r m i n a

per le ragioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la scheda in cui sono riportate le caratteristiche dei residui della produzione ceramica e del processo produttivo da cui tali sostanze provengono, allegato "Scheda relativa ai sottoprodotti denominati "Polveri e impasti da ceramica cruda, polveri da ceramica cotta, formati (integri o frammenti) ceramici crudi, formati (integri o frammenti) ceramici cotti" - Processo produttivo n. 6", parte integrante della presente determinazione;
2. di disporre che le imprese che producono i residui da produzione ceramica derivanti dal processo produttivo avente le caratteristiche indicate nella scheda di cui al punto 1) della presente determinazione possano richiedere l'iscrizione nell'"Elenco regionale dei sottoprodotti" nel rispetto delle ulteriori condizioni stabilite dalla deliberazione di Giunta n. 2260 del 2016 per tale iscrizione;
3. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Scheda relativa ai sottoprodotti denominati "Polveri e impasti da ceramica cruda; polveri da ceramica cotta; formati (integri o frammenti) ceramici crudi; formati (integri o frammenti) ceramici cotti" Processo produttivo n. 6

1. Denominazione dei sottoprodotti

Polveri e impasti da ceramica cruda; polveri da ceramica cotta; formati (integri o frammenti) ceramici crudi; formati (integri o frammenti) ceramici cotti.

2. Tipologia di sottoprodotto

Produzioni piastrelle e lastre in ceramica

3. Descrizione e caratteristiche dei sottoprodotti

- i. **Polveri e impasti da ceramica cruda**: polveri, impasti e residui provenienti dal processo di depolverazione o dal processo produttivo (ad es. pressatura e/o estrusione) a monte del trattamento termico.

Le polveri e gli impasti del residuo ceramico crudo vengono raccolte a lato della linea di produzione e giornalmente trasferite all'interno di container scarrabili o *big-bag* protetti dagli agenti atmosferici posizionati all'interno del perimetro produttivo.

Raggiunto il carico ottimale per il trasporto le polveri e gli impasti da ceramica cruda vengono avviate al processo di macinazione ad umido per la formulazione di impasto atomizzato per l'industria ceramica.

- ii. **Polveri da ceramica cotta**: miscela di polveri provenienti da operazioni di taglio e squadratura (a secco o a umido) a valle del trattamento termico e a monte della fase di scelta e confezionamento.

Tali polveri vengono raccolte a lato della linea di produzione e convogliate all'interno di container scarrabili o *big-bag* protetti dagli agenti atmosferici posizionati all'interno del perimetro produttivo.

Raggiunto il carico ottimale per il trasporto le polveri da ceramica cotta vengono avviate al processo di macinazione ad umido per la formulazione di impasto atomizzato per l'industria ceramica.

- iii. **Formati (integri o frammenti) ceramici crudi**: impasti pressati (integri o frammenti), eventualmente smaltati, prodotti prima della fase di trattamento termico.

I formati (integri o frammenti) ceramici crudi non smaltati hanno origine a valle della pressatura ed a monte della fase di smaltatura.

I formati (integri o frammenti) ceramici crudi smaltati hanno origine a valle della fase di smaltatura ed a monte della fase di cottura.

Tali formati vengono raccolti a lato della linea di produzione e giornalmente trasferiti all'interno di container scarrabili protetti dagli agenti atmosferici e posizionati all'interno del perimetro produttivo.

Raggiunto il carico del container vengono avviati al processo di macinazione ad umido per la formulazione di impasto atomizzato per l'industria ceramica.

- iv. **Formati (integri o frammenti) ceramici cotti**: formati integri o frammenti eventualmente smaltati e sottoposti a trattamento termico.

I formati (integri o frammenti) ceramici cotti hanno origine a valle della fase di cottura e scelta e vengono raccolti a lato della linea di produzione e giornalmente trasferiti all'interno di container scarrabili e/o in box di deposito posizionati all'interno del perimetro produttivo.

Raggiunto il carico ottimale per il trasporto vengono avviati al processo di macinazione a secco finalizzato alla produzione di materia prima (*chamotte*) per l'industria ceramica.

4. **Utilizzo**

L'utilizzo dei residui produttivi può avvenire all'interno del medesimo ciclo produttivo ovvero all'esterno secondo gli schemi di seguito indicati.

~

Lo **schema A)** prevede che il produttore del residuo sia un'industria ceramica "a ciclo parziale" e l'utilizzatore del residuo sia un'industria ceramica "a ciclo completo". Tale modalità di utilizzo è applicabile a tutte le tipologie di residuo indicate al punto 3.

~

Lo **schema B)** prevede che il produttore del residuo sia un'industria ceramica "a ciclo parziale" e l'utilizzatore

del residuo sia un'industria produttrice di impasti ceramici per industria ceramica.

Tale modalità di utilizzo è applicabile a tutte le tipologie di residuo indicate al punto 3.

Lo **schema C)** prevede che il produttore del residuo sia un'industria ceramica "a ciclo parziale" o "a ciclo completo" e l'utilizzatore del residuo un'industria dotata di impianti di macinazione a secco per la produzione di materia prima (*chamotte*) per l'industria ceramica.

Tale modalità di utilizzo è applicabile al residuo indicato al punto 3.iv (Formati (integri o frammenti) ceramici cotti).

Per industria ceramica "a ciclo parziale" si intende l'azienda che produce le piastrelle a partire dal semilavorato polverizzato e per industria ceramica "a ciclo completo" si intende l'azienda in cui è svolto l'intero processo produttivo che va dalla preparazione dell'impasto al prodotto finito.

In tali schemi il produttore del residuo può essere esclusivamente un'industria ceramica e non è contemplato, quale utilizzatore del residuo l'intermediario.

Ognuno dei soggetti che interviene lungo la filiera è tenuto, per il tempo in cui ha in possesso di tali residui, alla dimostrazione dei requisiti richiesti dalla legge per la loro qualifica come sottoprodotto.

5. **Trattamenti**

Ove necessario la macinazione ad umido ovvero a secco, comprendente le fasi di miscelazione preliminare, deferrizzazione e setacciatura di tali residui e/o materie prime.

6. **Requisiti standard di prodotto**

Con riferimento allo specifico utilizzo si devono rispettare tutti i requisiti relativi ai prodotti ed alla protezione della salute e dell'ambiente e non deve causare impatti negativi sull'ambiente e la salute umana. Non deve dar luogo ad emissioni o impatti ambientali diversi da quelli autorizzati per l'impianto in cui è destinato ad essere utilizzato.

Si precisa a tal riguardo che nella Relazione Tecnica dovrà essere riportata l'indicazione della rispondenza di tali sottoprodotti agli standard merceologici ed alle norme tecniche di settore.

I prodotti ceramici fabbricati con utilizzo di tali residui devono rispondere ai requisiti tecnico-prestazionali previsti dalla norma EN 14411:2012 al fine di poter recare la marcatura CE condizione necessaria per l'immissione sul mercato UE.

7. Aspetti gestionali

Nelle fasi di raccolta, deposito, movimentazione e trasporto non devono avvenire commistioni con rifiuti. Tali fasi devono essere gestite nel rispetto della normativa vigente.

In proposito si indicano le seguenti regole di buona pratica.

I residui vengono raccolti a lato della linea di produzione e trasferiti all'interno di container scarrabili o *big-bag* protetti dagli agenti atmosferici posizionati all'interno del perimetro produttivo.

Il deposito deve essere effettuato in luoghi appositamente adibiti segnalati da cartellonistica riportante l'indicazione del residuo stoccato.

Il deposito deve garantire un'adeguata protezione rispetto agli agenti atmosferici (acque meteoriche, vento, ecc.).

Devono, inoltre, essere distinte le aree di deposito dei residui da quelle utilizzate per il deposito delle materie prime e per lo stoccaggio dei rifiuti.

La superficie delle aree di deposito deve essere pavimentata e dotata del sistema di raccolta delle acque che in maniera accidentale possano fuoriuscire. Detta superficie deve avere dimensioni tali da garantire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature.

Il deposito deve essere effettuato con modalità che garantiscano l'integrità delle caratteristiche del residuo e la non compromissione del suo successivo utilizzo.

Il deposito deve avvenire con tempi che siano congrui con il requisito della certezza del successivo utilizzo. In proposito è stato ritenuto congruo un tempo massimo di deposito pari a 2 anni e si rimanda alla relazione tecnica per la puntuale descrizione di tale aspetto con particolare riferimento alle modalità di gestione del deposito rispetto ai tempi previsti per il successivo impiego del sottoprodotto.

La movimentazione del residuo deve avvenire in modo che sia evitata ogni possibile contaminazione del suolo e dei corpi superficiali e/o sotterranei.

Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione di odori e la dispersione di aerosol e polveri.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Govoni, Responsabile del SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/17246

IN FEDE

Cristina Govoni